



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9348 del 2021, proposto da Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, Spazio Blu Autismo Varese Onlus, Coordown Odv, Coord .Italiano Insegnanti Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Aps, Ass. Reg. Autismo Abruzzo Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Mazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Prader Willi Lombardia –Associazione La Chiave di Volta, non costituiti in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09795/2021, resa tra le parti, concernente adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida e modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità-mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che l'appello presenta una serie articolata di motivi avverso la sentenza impugnata che vanno esaminati nel merito;

rilevato che la questione più delicata, sul piano del *fumus boni iuris*, attiene alla propedeuticità delle linee guida sanitarie rispetto alla nuova disciplina e che le linee guida sanitarie non sono state ancora adottate e ritenuto, sul piano del *periculum*, che il Ministero con la circolare inviata dopo la sentenza ha comunque dato prime istruzioni per il completamento delle procedure finalizzate all'approvazione dei PEI e che il succedersi dei provvedimenti cautelari aventi possibili esiti diversi (fra fase monocratica e fase collegiale) rischierebbe di determinare maggiori disfunzioni amministrative di quelle prospettate dall'appello ;

rilevato che appare delicata anche la questione relativa all'esonero generalizzato dei disabili prevista dagli atti impugnati con modalità che non appaiono allineate a quelle della normativa primaria;

ritenuto che le altre questioni -. relative alla composizione del GLO , con preclusione agli esperti ove più di uno e retribuiti dalla famiglia ed alla frequenza con orario ridotto in assenza di possibilità di recupero – al di là dei profili formali relativi alla natura regolamentare o meno dell'atto e dell'eventuale legittimità sostanziale e/o ragionevolezza delle scelte effettuate, non appaiono di pregnanza tale da imporre un intervento immediato, poichè la possibilità, nelle more della decisione collegiale, di comporre il GLO come in passato (prima del DI impugnato) e la necessità di programmare ore di recupero a fronte di una riduzione d'orario motivata da ragioni sanitarie non appaiono comportare un danno di estrema gravità ed urgenza per l'organizzazione ministeriale nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

Respinge la domanda di concessione di misura monocratica cautelare.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 novembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2021.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO